



TRIBUNALE DI CUNEO

Sezione Penale



M. DG. Tribunale di CUNEO - Prot. 04/11/2020.0000553. I

A tutti i magistrati, anche onorari, in servizio alla Sezione Penale  
Al MAGRIF del Tribunale di Cuneo  
Al Sig. Dirigente del Tribunale  
e p.c.  
Al Sig. Presidente del Tribunale di Cuneo  
Al sig. Procuratore della Repubblica – sede  
Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo

LINEE GUIDA

per l’applicazione dell’art. 23 del D.L. 28.10.2020, n. 137.

PREMESSE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il **decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137** (pubblicato in G.U. n. 269, in pari data) recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Nel predetto decreto sono contenute norme specificamente riferite all’*“esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Si tratta, in particolare, dell’**art. 23** del citato decreto, che contiene disposizioni aventi un’**efficacia temporale limitata nel tempo**, a partire *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto”* e cioè dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale (quindi dal 29.10.2020), *“fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”*. Orbene, come è noto, la norma da ultimo richiamata (nel testo da ultimo novellato con D.L. 7.10.2020 n. 125) stabilisce che: *“possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza.”* Dunque, sulla scorta del combinato disposto di tali norme, è consentito concludere che la nuova disciplina prevista dall’art. 23 avrà efficacia fino al 31 gennaio 2021, unico termine (coincidente con la fine dello stato di emergenza) preso in considerazione dalla norma richiamata.

Chiarito quanto precede, occorre ricordare che, con particolare riferimento all’attività della Sezione Penale del Tribunale, l’art. 23 contiene alcune norme dedicate specificamente alla celebrazione delle **udienze**.

Vengono in considerazione, a questo proposito, i commi 2, 3, 4 e 5, che si riferiscono a distinti profili della gestione dell’attività di udienza, che meritano di essere esaminati partitamente.

CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE A PORTE CHIUSE

Il comma 3 stabilisce, per quanto riguarda più specificamente il settore penale, che: *“le udienze dei procedimenti... penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, ... dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.”*.

Si tratta di una disposizione evidentemente finalizzata ad evitare sovraffollamenti nei locali destinati alle udienze. Essa consente pertanto al giudice la valutazione di disporre la celebrazione a porte chiuse di qualsivoglia udienza, anche al di fuori delle situazioni previste dall'art. 472 c.p.p., laddove le concrete condizioni dei luoghi (correlate allo specifico processo) facciano ritenere opportuno, al fine di prevenire rischi di contagio, l'esclusione dall'aula di presenza del pubblico.

#### PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE AD UNA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Ulteriore importante disposizione è contenuta nel comma 4, norma che mira a disciplinare la **partecipazione a qualsiasi udienza delle persone sottoposte ad una misura restrittiva della libertà personale** e sostituisce integralmente quanto già previsto nell'art. 221 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (di cui è disposta l'espressa abrogazione).

Tale nuova norma stabilisce infatti testualmente che: *“La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.”*

La portata innovativa di siffatta disposizione, rispetto all'abrogato articolo 221 D.L. 34/2020, consiste anzitutto nel fatto che la partecipazione da remoto è espressamente consentita con riferimento, non solo agli imputati **sottoposti ad una misura cautelare o detenute per altra causa**, ma **anche alle persone internate** (e dunque sottoposte a misura di sicurezza detentiva) **ed ai soggetti arrestati o fermati**.

Non è inutile precisare che la ratio della disposizione - volta a scongiurare quanto più possibile i contatti tra tali soggetti ed il resto della popolazione, in modo tale da prevenire occasioni di diffusione del contagio da COVID-19 in ambienti ristretti - implica che le misure cautelari rilevanti ai fini dell'applicazione di tale disciplina siano soltanto quelle a carattere detentivo.

Altra importante novità introdotta dalla norma in questione è rappresentata dal fatto che **non è più necessario il consenso delle parti** per disporre la partecipazione all'udienza dei detenuti (e degli altri soggetti ad essi equiparati, come sopra descritti).

E' quindi evidente la scelta del legislatore di favorire la forma di partecipazione a distanza di tali soggetti a qualsivoglia udienza.

Giova altresì precisare, sul punto, che la partecipazione alle udienze da remoto delle persone sottoposte ad una misura restrittiva della libertà personale è da ritenersi consentita **anche con riferimento ai semplici indagati**, dato che il testo normativo di cui si tratta non fa alcuna distinzione con riguardo alla fase in cui si trova il procedimento penale. Dunque, l'attuazione del collegamento da remoto di tali soggetti sarà possibile anche in occasione delle udienze di incidente probatorio, di applicazione pena ex art. 447 c.p.p., di messa alla prova ex art. 464 ter c.p.p. e di giudizio abbreviato richiesto nel corso delle indagini preliminari.

Il testuale riferimento agli arrestati ed ai fermati implica poi che risulta sicuramente praticabile la partecipazione a distanza dell'indagato anche in occasione delle udienze di convalida ex art. 391 c.p.p..

Resta tuttavia confermato che la partecipazione alle udienze da remoto dei detenuti (e degli altri soggetti ad essi equiparati, come sopra) è consentita soltanto *“laddove possibile”*. Spetterà quindi ancora una volta al giudice - su cui incombe la responsabilità della gestione dell'udienza in sicurezza - la valutazione della concreta possibilità dello svolgimento dell'udienza con la partecipazione di quei soggetti da remoto.

La limitatezza delle attrezzature informatiche a disposizione del Tribunale di Cuneo impone, infatti, di verificare anzitutto la praticabilità di un collegamento da remoto dall'ambiente destinato alla celebrazione dell'udienza (da individuarsi tenendo conto delle concrete attività processuali da espletare e del numero di persone che partecipano all'udienza, onde evitare sovraffollamenti).

Laddove tale praticabilità sia da escludersi, l'udienza verrà celebrata in compresenza fisica anche dei detenuti (e dei soggetti ad essi equiparati come sopra), previa emissione da parte del giudice di motivato

provvedimento scritto, accompagnato dall'ordine di traduzione dell'interessato (e fatto salvo ovviamente il diritto di quest'ultimo di rinunciare a comparire).

**Sotto il profilo tecnico**, con riguardo alla scelta dei **sistemi da impiegare per eseguire il collegamento**, è doveroso fare riferimento al provvedimento del Direttore del D.G.S.I.A. Min. Giustizia n. 3413 del 10 marzo 2020, pubblicato in pari data sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, che ha individuato come utilizzabili per i collegamenti da remoto i programmi *SKYPE FOR BUSINESS* e *MICROSOFT TEAMS*, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

### CELEBRAZIONE DI UDIENZE DA REMOTO

La normativa in questione contiene poi una disciplina volta a regolare la possibilità di **celebrazione da remoto dell'intera udienza** (e non solo della partecipazione a distanza dei soggetti sottoposti ad una misura restrittiva della libertà personale).

Il comma 5 dell'art. 23 stabilisce, infatti, che: *“Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.”*

La concreta praticabilità di **siffatta possibilità** è stata quindi espressamente **esclusa** in situazioni assai frequenti, quali le udienze nelle quali devono essere assunte prove testimoniali o deve essere espletato l'esame di parti, consulenti o periti, nonché si debba procedere alle discussioni finali sia in sede dibattimentale (art. 523 c.p.p.) sia in sede di giudizio abbreviato (art. 441 c.p.p.). Le udienze destinate a tali incombenzi devono quindi continuare ad essere tenute in compresenza fisica di tutte le parti (fatta salva la possibile partecipazione da remoto dei soggetti sottoposti a misure detentive, di cui si è detto).

E' in ogni caso necessario acquisire il **consenso delle parti** per la celebrazione da remoto delle udienze preliminari e di qualsivoglia udienza dibattimentale (anche laddove non si proceda alla discussione finale o alle altre specifiche attività da ultimo ricordate).

Residuano quindi rare situazioni nelle quali è possibile procedere ad una celebrazione da remoto dell'intera udienza senza previamente acquisire il consenso delle parti. Alcune ipotesi di una qualche frequenza in cui non risulta necessario detto consenso possono essere individuate esemplificativamente nelle udienze di incidenti di esecuzione, oppure nelle udienze avanti al Tribunale del riesame. Sembrerebbe possibile poi addivenire alla celebrazione da remoto, anche a prescindere dal consenso delle parti, in occasione delle udienze nelle quali si proceda al solo conferimento di incarichi peritali (sia al dibattimento che in sede di incidente probatorio).



Anche in tali casi, tuttavia, resta ferma ovviamente la doverosa preventiva valutazione da parte del giudice della concreta possibilità di esperire collegamenti a distanza nello specifico processo di volta in volta in considerazione.

Con riguardo poi alle **modalità** con cui procedere alla celebrazione da remoto delle udienze, la disciplina normativa detta una regolamentazione piuttosto dettagliata (che ricalca in gran parte quanto già usualmente praticato presso questa Sezione durante la vigenza della pregressa normativa emergenziale) a cui si fa integrale rinvio. Peraltro, con specifico riferimento ai soggetti a cui deve essere comunicato l'avviso contenente la fissazione del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento, è da notare che il nuovo dettato normativo non ricomprende l'imputato personalmente, di talché pare ritenersi sufficiente comunicare detto avviso al solo difensore.

Per ulteriori utili indicazioni relative alle modalità pratiche di svolgimento delle udienze da remoto (attraverso l'applicativo Microsoft Teams) è opportuno rifarsi a quanto già precisato nelle linee guida emesse da questo Presidente di Sezione in data 23.7.2020 con riferimento all'abrogato art. 221 D.L. 34/2020, anche in merito alla dotazione informatica a disposizione dell'ufficio per tali incumbenti.

## INTERROGATORI DI GARANZIA

Un'ulteriore possibilità di fare ricorso a collegamenti da remoto è stata poi prevista dall'art. 23 cit. con riguardo agli **interrogatori di garanzia delle persone sottoposte a misure cautelari personali, a norma dell'art. 294 c.p.p.**

Infatti, l'ultima parte del comma 2 dell'art. 23 ha previsto che: *“il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale”* con le *“modalità”* previste nel medesimo comma.

Tuttavia, la disposizione qui in questione si esprime in termini tali da palesare una diversa disciplina per i casi in cui l'interrogatorio di garanzia abbia ad oggetto una misura cautelare detentiva, rispetto alle situazioni in cui si tratti di un interrogatorio di garanzia riferito ad una misura non detentiva.

Nella seconda ipotesi (**misura non detentiva**), infatti, la norma consente la celebrazione di siffatto incumbente da remoto *“salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga”*.

In tali casi è quindi necessario che il giudice, prima di indicare definitivamente le modalità con cui verrà espletato l'interrogatorio di garanzia riferito ad una misura non detentiva, interpellì il difensore in merito ad un eventuale suo dissenso alla celebrazione dell'atto con modalità da remoto. Laddove non sia manifestata la volontà del difensore che la convalida avvenga in compresenza fisica di tutte le parti processuali, l'interrogatorio di garanzia si svolgerà con le seguenti modalità (precisate dal comma 2) e cioè: *“Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.”*

Disciplina parzialmente diversa si deve invece ritenere applicabile all'interrogatorio di garanzia delle persone sottoposte a **misure cautelari detentive**. Per tali situazioni, infatti, l'ultima parte del comma 2 cit. dispone testualmente che: *“La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4.”* Dunque, in tali casi, il testuale richiamo alla disciplina (contenuta nel comma 4, che si riferisce a *“qualsiasi udienza”*) prevista per la partecipazione a distanza dei detenuti, unitamente all'avvenuta abrogazione dell'art. 221 D.L. 34/2020, appalesa la volontà legislativa di escludere la necessità di un preventivo consenso del difensore alla partecipazione da remoto della persona sottoposta a misura cautelare detentiva, anche laddove si proceda ad un interrogatorio di garanzia.

La partecipazione a distanza della persona sottoposta a misura cautelare detentiva, anche per l'espletamento

dell'incombente previsto nell'art. 294 c.p.p., sarà quindi subordinato esclusivamente alla positiva valutazione da parte del giudice della concreta possibilità del collegamento.

Le modalità esecutive dell'interrogatorio a distanza, in tale ultimo caso, saranno (in forza dell'espresso richiamo normativo al comma 4) del tutto identiche a quelle previste per il caso di partecipazione dell'imputato detenuto ad una qualsiasi udienza.

#### DELIBERAZIONI COLLEGIALI

Da ultimo, la novella legislativa ha previsto anche una particolare disciplina riferita alle modalità delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio.

Infatti, il comma 9 dell'art. 23 cit. stabilisce che, pure con riguardo ai procedimenti penali, *“le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile.”*

Tuttavia, pure a questo proposito, non si può fare a meno di notare che il legislatore ha fortemente limitato l'ambito applicativo al settore penale della possibilità di adottare una decisione con siffatte modalità, disponendo testualmente che: *“Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.”*

Si è infatti già evidenziata poc'anzi l'esclusione della possibilità di celebrazione da remoto di udienze di discussione in sede dibattimentale o in un giudizio abbreviato (a norma dell'ultima parte del comma 5). Conseguentemente, le situazioni in cui è possibile fare ricorso a deliberazioni collegiali in camera di consiglio con modalità da remoto risultano evidentemente marginali: esemplificativamente si possono ricordare le decisioni degli incidenti di esecuzione (a seguito di un'udienza celebrata da remoto), oppure le decisioni in materia di libertà personale (ad es. ex art. 299 o 276 c.p.p.) e le residuali statuizioni che non necessitano della previa fissazione di un'udienza.

Cuneo, 4.11.2020.

Il Presidente della Sezione Penale

*Marcello Pisani*  
